C O M U N E D I O S I N I

Provincia di Nuoro

COPIA

Ordinanza del Sindaco

n° 20 del 23-11-2021

Oggetto:Emergenza Covid-19. Obbligo uso obbligatorio della mascherina anche all'aperto

IL SINDACO

Preso Atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso a1l'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino a1 31 Dicembre 2021 dal decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"

Tenuto Conto del Decreto Legge 22 aprile 2021 n.52 "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19" pubblicato sulla G.U. serie generate n.96 del 22-4-2021;

Visto il Decreto Legge 18 maggio 2021, n.65 "Misure urgenti relative al1'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato sulla G.U. n.117 del 18-5-2021;

Viste le disposizioni di cui al1'Ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2021: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione de1l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna" pubblicata sulla G.U. serie generale n.127 del 29 maggio 2021;

Tenuto Conto del1'Ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione del1'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca»" pubblicata sulla G.U. n.148 del 23.06.2021;

Visto l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce a1 Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 e in particolare l'art. 3 comma 2, con il quale viene stabilito che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti

direttе a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui a1 comma 1 dello stesso;

Valutato che il presente provvedimento non contrasta con le finalità perseguite dai sopra citati decreti e non eccede i limiti di oggetto cui al comma 1 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Tenuto Conto della situazione sanitaria in atto nel Comune di Osini;

Considerato che l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, confermato dall'aumento dei casi negli ultimi giorni, porta a ritenere che potrebbe esserci un aumento esponenziale dei casi di contagio nell'immediato futuro;

Ritenuto di dover adottare ulteriori misure a tutela della sanità pubblica più stringenti e vincolanti rispetto alle disposizioni regionali e nazionali che tengono conto delle situazioni locali;

Ritenuto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica, nonché motivazione di preminente, urgente ed indifferibile interesse pubblico;

Ritenuto opportuno, pertanto, adottare provvedimenti volti a contenere il rischio di contagio per i cittadini residenti, prevedendo misure a carattere preventivo e precauzionale;

Visto il D.Lgs. n.267/2000 TUEL e, in particolare, il comma 5 dell'art.50 che prevede "*In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale."* e il comma 7 del medesimo articolo che stabilisce che "*Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.*",

Visto l'art. 7 della Legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie, nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

Considerato che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

Vista la propria competenza ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs 267/2000.

ORDINA

Con decorrenza dalla data odierna e fino a revoca:

1. Negli spazi all'aperto è fatto obbligo indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, che dovrà quindi essere indossato in ogni situazione e qualora non sia possibile assicurare il distanziamento interpersonale di almeno due metri;

2. L' utilizzo dei detti dispositivi resta pertanto obbligatorio, in ogni luogo non isolato, ad es. nelle piazze, durante eventi e manifestazioni pubbliche, nonché nelle file, code ai mercati o altri eventi, anche all'aperto, o mentre si è in fila in attesa di accedere a pubblici esercizi, attività commerciali, uffici, etc.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
   - i bambini di età inferiore a sei anni;
   - le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
   - mentre si mangia e si beve nei luoghi in cui è consentito;

DISPONE

4. che in base a quanto previsto dall'art.8 comma 3, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii., poiché il numero molto elevato dei destinatari renderebbe particolarmente gravosa la comunicazione personale del presente provvedimento, si provveda a darne ampia comunicazione tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e altre forme di pubblicità ritenute idonee, nonché a pubblicarla nell'albo pretorio;
5. la trasmissione della presente ordinanza alla Polizia locale al fine di assicurarne il rispetto.

RAMMENTA

Agli esercizi commerciali con apertura al pubblico di provvedere costantemente ai controlli di propria competenza;

AVVERTE

In caso di inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza sindacale seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dall'art.4 del Decreto-legge 25 marzo 2020 n.19 convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n.35, anche in combinato disposto con l'art.2 del D.L. 16 maggio 2020 n.33 convertito con modificazioni con legge 14 luglio 2020 n.74, al cui comma 1 dell'art. 4 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, individuata nel pagamento di una somma che va da **400 a 3.000 euro**;

TRASMETTE

la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'articolo 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

AVVISA

che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso giurisdizionale nanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nei termini di legge.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio ai sensi di legge e, inoltre, nel territorio del Comune in luoghi di visibilità pubblica.

Che la presente ordinanza venga notificata:

- Al Prefetto di Nuoro;
- Alla Polizia Locale;
- Alla Compagnia Barracellare;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Osini;

Il Sindaco
F.to Dott. Tito Loi